



COMUNE DI ROCCADASPIDE

PROVINCIA DI SALERNO

II° SETTORE - AREA ECONOMICO / FINANZIARIA

☎ 0828/948226 – fax 0828/948237 Email: ragioneria@comunedioccadaspide.it

Pec: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it

AVVISO PUBBLICO IMPRESE

**FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021**

ANNUALITA' 2022

VISTO

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione a valere sul Fondo Comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;
- L'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato Fondo di sostegno ai Comuni marginali”*;
- L'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *“Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione”*;
- L'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *“Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il*

Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione”;

- *L’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui “Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli Enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i Comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:*

- a) Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
- b) Concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;*
- c) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari”;*

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di:

- Giunta Comunale n. 147 del 04.07.2022 contributi a valere sul fondo comuni marginali dpcm 30.09.2021. Rettifica delibera di G.C. n.13_2022.
 - Giunta Comunale n. 148 del 12/10/2022, di definizione dei criteri per la destinazione dei contributi di cui al fondo di sostegno ai comuni marginali – DPCM 30/09/2021.
 - Giunta Comunale n. 226 del 04/12/2023, definizione criteri destinazione contributi a favore della coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno spopolamento. Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021.
- Provvedimenti

RILEVATO

Che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 14 dicembre 2021, è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per gli anni 2021-2023;

PRESO ATTO

Che nell’elenco dei Comuni beneficiari è inserito anche il Comune di Roccadaspide cui viene assegnato un contributo, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di euro 63.961,31 (totale euro 191.883,94);

DATO ATTO

- Che per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio;
- Che l’utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ai singoli Comuni.

SI AVVISA

1. Che, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 226 del 04/12/2023, si è ritenuto finalizzare per l’anno 2022 la quota di **€. 43.961,31** sul totale di € 63.961,31, a favore di coloro che avviano nuove attività commerciali, artigianali ed agricole, per promuovere e incentivare l’insediamento e dare nuova linfa al tessuto economico-produttivo locale;
2. Che le imprese **ammesse al contributo** devono:
 - Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente avviso;
 - Per “**Nuova Attività Economica**” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO;

I richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a. Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili di cui al punto 2 del presente Avviso o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, **entro 45 giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
- b. essere in regola con i tributi comunali e in caso di irregolarità, essa deve essere sanata prima dell’erogazione del contributo; in tale fase sarà oggetto di attenzione anche la regolarità del DURC;
- c. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- d. Non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e. La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- f. Non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- g. Aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- h. Non essere incorso in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera e) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- Di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- Dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- Dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

I beneficiari devono rientrare, con la nuova attività economica, nei seguenti ambiti di intervento:

- Attività economiche per come definite dall'art. 2195 c.c.;
- Attività artigianali, per come individuate dalla Legge Quadro per l'Artigianato (L. n. 443/85)

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del comune di Roccadaspide. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

3. Tipologie di nuove attività non ammissibili al contributo:

- Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- Sexy shop o articoli per soli adulti e similari;
- Vendita di armi ed esplosivi e similari;
- Vendita esclusiva con distributori automatici;
- Attività "compro oro" e similari;
- Sale Bingo e sale Gioco;

4. Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- Onorari e parcelle di professionisti per la costituzione di impresa e prestazioni varie collegate all'avvio dell'impresa;
- Acquisto di beni strumentali, macchinari, automezzi, ecc.. (non di consumo), incluse spese di montaggio, trasporto e manodopera;
- Spese per la realizzazione di strutture, anche in muratura strettamente collegate;

- Acquisto di hardware e software per l'attività di impresa, incluso la realizzazione del sito web;
- Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;
- Spese di adeguamento/manutenzione dei locali in funzione commerciale o professionali rispetto alle prescrizioni previste dalla legge in materia ed in materia di sicurezza (interventi di piccola edilizia, tinteggiatura, adeguamenti funzionali, divisorie, pareti, pavimenti, impianti, ecc.), anche in funzione di adeguamenti funzionali alle prescrizioni anti-contagio da covid-19. Tutti gli interventi devono essere effettuati in conformità alla normativa in materia di edilizia privata, urbanistica, sicurezza sul lavoro ed altre norme di settore, da rendicontare con documenti contabili al Responsabile dell'area Economico - Finanziaria.

Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione:

- a) Le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) L'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- c) Gli interessi passivi;
- d) I beni acquistati a fini dimostrativi;
- e) Imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- f) Le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- g) Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- h) Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- i) Veicoli targati, ancorché funzionali all'espletamento dell'attività;
- j) Beni e/ attrezzature usate;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa, pertanto non sono ammessi pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti, inoltre, devono essere sostenuti entro la data di rendicontazione finale.

Il contributo è determinato in proporzione al punteggio ottenuto in base ai seguenti criteri, così come stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 04/12/2023

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	TITOLARE CITTADINO RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	5
2	ETA' DEL CANDIDATO	5 se = anni 35
		1 se = anni 36
3	TITOLARE DONNA RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	5
4	ATTIVITA' NON PRESENTE SUL TERRITORIO	3
5	LOCALIZZAZIONE NELLE AREE DEI CENTRI STORICI	7
6	ATTIVITA' LEGATE AL RECUPERO DI VECCHI MESTIERI	5
7	VALORIZZAZIONE TURISTICA	5
8	IMPIEGO DI PERSONALE CHE PRESENTA FRAGILITA' SOCIALE	5
	PUNTEGGIO MASSIMO	40
	PUNTEGGIO MINIMO	10

Che il contributo sarà erogato in seguito alla rendicontazione contenente le fatture e le quietanze delle **spese ammissibili** a netto di IVA sostenute per l'avvio della nuova attività.

5. CUMULO – CONDIZIONABILITA' EX ANTE AIUTI DI STATO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii. conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato,

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

6. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

- Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza al Comune di Roccadaspide con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti al punto 2 e 3 del presente avviso, utilizzando esclusivamente il modello allegato (All. A).
- L'istanza di contributo, firmata con firma autografa o digitale, possono essere inviata a **mezzo PEC** al seguente indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it **entro e non oltre le ore 13.00 del 30/01/2024.**
- Non è consentita, pena esclusione dalla procedura, la presentazione della domanda con modalità diversa da quella sopra elencata e/o avvenuta fuori termine;
- Nell'oggetto della PEC, dovrà essere inserita la dicitura: "AVVISO PUBBLICO – ANNUALITA' 2022 – D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 – FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI"
- A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società costituita o costituenda.
- Tutte le dichiarazioni rese dai partecipanti saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
- È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risultino inviate più domande dal medesimo richiedente, verrà considerata valida e quindi presa in considerazione solo l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che quindi annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

7. Pena l'esclusione, la domanda redatta in conformità all'allegato A), dovrà essere corredata da:

- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite ovvero da dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n.445) attestante l'impegno ad intraprendere una nuova attività economica nel comune di Roccadaspide, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, **entro 45 giorni** dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
- Preventivi di spesa;

- In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (N.B: Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità contributiva)
- Scheda descrittiva del progetto di investimento (allegato B), con indicazione dell'importo complessivo dell'intervento;

8. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Il Responsabile del Procedimento, per mezzo di una commissione nominata con apposito atto, a scadenza di presentazione delle istanze, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell'avviso e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati richiesti;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Qualora uno o più documenti, sebbene prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti e/o integrazioni. Al termine delle operazioni di ricevibilità ed ammissibilità, si procederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili e/o inammissibili.

- Il RUP e la commissione procederanno con l'assegnazione di un punteggio per ogni istanza risultata ammissibile, in base ai criteri illustrati precedentemente. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
- Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a compilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili ed a redigerne appositi provvedimenti. Si rappresenta che saranno finanziate le istanze fino a concorrenza dell'importo massimo ammesso a contributo (€ 43.961,31), salvo eventuali economie risultanti dalla seconda misura contributiva deliberata (art. 2, comma 2 lettera c- DPCM 30/09/2021).

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito web del Comune di Roccaspide alla sezione '**AVVISI, BANDI E CONCORSI**' e tale procedura **avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.**

Ai soggetti ammessi al finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di

Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e della rendicontazione relativa alle spese sostenute.

Tale rendicontazione dovrà pervenire **entro 45 gg** dalla notifica di ammissibilità a contributo trasmessa a mezzo PEC a ciascun candidato.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: ragioneria@comunediroccadaspide.it oppure all'utenza telefonica 0828/948226, nella persona del RUP – Dott. Luigi Bellissimo.

9. ADEMPIMENTI A CURA DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività istituzionale di controllo;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla *domanda di ammissione al finanziamento*.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora il beneficiario del contributo non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Se dai controlli si accerti che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari od in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nel caso in cui la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

In osservanza dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande; nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Roccadaspide negli orari di accesso al pubblico.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al T.A.R., rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria@comunedioccadaspide.it

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.